



# **LEGGE REGIONALE 25 marzo 1998 n. 13**

## **BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/04/1998 n. 6**

Modifica alla legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9

(modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 'Testo unico delle norme sulle  
indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali')

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

**(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3).**

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9, è soppressa la lettera b).

### **Articolo 2**

**(Applicazione del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ai rimborsi spesa previsti per i Consiglieri regionali)**

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 non concorrono a formare il reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314.

### **Articolo 3**

**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 marzo 1998

p. IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
MAZZARELLO

\_\_\_Anno:1998

\_\_\_Num:0013

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:6

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1998